

BANDO N. 368.12 RIC – AREA STRATEGICA INNOVAZIONE NELLA SOCIETA’

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO RICERCATORE - III LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO STRUTTURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “*Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive modificazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002/2005, in particolare l’art. 15, comma 4, secondo capoverso;

VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, come modificato dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2006/2009;

VISTA l'adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell'11 marzo 2005, n. 251, cui l'Ente ha deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005);

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l'art. 32, c. 1 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", in particolare l'art. 24;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" ed in particolare l'art. 8 c. 1;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO l'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a mente del quale sono stanziati risorse per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – prot. n. 105 del 26 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 maggio 2016, pubblicato sulla G.U. "Serie Generale" del 27 maggio 2016, che permette il reclutamento straordinario di giovani studiosi attraverso procedure pubbliche di selezione;

TENUTO CONTO che i costi relativi alle assunzioni di detti giovani ricercatori troveranno copertura con le risorse assegnate al Consiglio Nazionale delle Ricerche dal D.M. 105/2016 di cui all'art. 1, comma 247, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO che le assunzioni a valere sulle risorse di cui al predetto D.M 105/2016 sono da considerarsi come posizioni al di fuori della dotazione organica dell'Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il Piano Triennale di Attività e non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle bandite dall'Ente ai sensi del sopra citato decreto;

ACCERTATO che il citato decreto ministeriale stabilisce che le risorse assegnate per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani ricercatori devono essere utilizzate prioritariamente per favorire l'ingresso di giovani studiosi di elevato livello scientifico, che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione;

RITENUTO che detta priorità possa essere garantita, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa generale per l'accesso al profilo di Ricercatore, mediante la previsione nel bando, di un criterio guida per le Commissioni finalizzato a tenere conto nella valutazione del curriculum della minore distanza temporale dal completamento del percorso formativo post-universitario, parametrando i risultati scientifici conseguiti anche in relazione al tempo intercorso dal conseguimento del phd o titolo equivalente;

PRESO ATTO che il succitato decreto ha assegnato al CNR complessivamente 82 posti di ricercatore di cui 2 posti sono stati attribuiti, in sede di programmazione scientifica dell'Ente, per l'Area strategica "Innovazione nella società";

VISTO l'art. 24, comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 8 ottobre 2013, n. 128, il quale dispone che gli Enti Pubblici di Ricerca possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 72/2016 in data 14 giugno 2016 mediante la quale sono stati approvati i criteri per l'emanazione dei bandi dei concorsi pubblici per complessivi ottantadue posti di Ricercatore, III livello professionale, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 105 del 26 febbraio 2016, emanato ai sensi del comma 247 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale, presso strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in una delle seguenti città: Genova, Moncalieri (TO), Napoli, Roma.
2. Entro il termine di conclusione della procedura, verrà resa pubblica la lista delle strutture e l'abbinamento alle città, tra quelle già individuate al comma precedente, con l'indicazione del numero massimo di posizioni messe a disposizione da ciascuna struttura. I vincitori saranno chiamati a scegliere una delle strutture disponibili secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle opportunità progettuali e infrastrutturali offerte dalle strutture medesime.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti;
 - d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e) godimento dei diritti civili e politici;
 - f) possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale attinente all'area strategica del bando. Si prescinde dal possesso di uno dei titoli di

studio sopra richiamati per i candidati che abbiano conseguito un PhD o altro titolo equivalente sempre purché attinente all'Area strategica del bando. L'accertamento relativo all'attinenza della Laurea o del PhD è demandato alla Commissione esaminatrice. Per le lauree conseguite all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto;

g) aver maturato almeno tre anni di esperienza di ricerca post laurea, presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici o privati, nazionali o internazionali, nella seguente Area strategica: “Innovazione nella società: scienza nella società; migrazioni”;
ovvero

possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente alla predetta Area strategica;

h) conoscenza di elementi di informatica di base e dei principali pacchetti applicativi;

i) conoscenza della lingua inglese;

j) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.

2. La verifica dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) è effettuata dall'Ufficio Concorsi e Borse di studio.
La verifica dei requisiti di cui alla lettere f) e g) è effettuata dalla Commissione, preliminarmente alle prove scritte.
La verifica delle conoscenze di cui alle lettere da h), a j) è effettuata nel corso della prova orale.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.
4. Non possono partecipare al presente concorso i ricercatori a tempo indeterminato degli Enti pubblici di ricerca.

Art. 3

Domanda di ammissione

Modalità e termini di presentazione

1. È consentita la presentazione di una sola domanda di partecipazione tra tutti i venticinque bandi di concorso, banditi dall'Ente per Aree strategiche, ai sensi del decreto ministeriale n. 105 del 26 febbraio 2016, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, pena l'esclusione di tutte le domande presentate.
2. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione, può procedere a sanare tale vizio eliminando nella procedura informatica le domande erroneamente inviate.
3. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via Internet, utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it> - seguendo le istruzioni specificate al comma 8.
4. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi. Qualora il termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

5. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 CEST dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura. Il sistema informatico rilascia la ricevuta della corretta sottomissione della domanda.
6. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità invio della domanda di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dal concorso.
7. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato nel successivo comma 8 lett. i), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.
8. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro"):
 - a) effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato dal candidato. I dipendenti CNR non necessitano di registrazione poiché devono utilizzare le proprie credenziali ufficiali CNR di cui sono già in possesso (credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale – SIPER);
 - b) compilare la domanda;
 - c) compilare, in fase di inserimento della domanda, la scheda sintetica anonima di cui all'art. 6, inserendo i dati nei campi previsti dalla procedura informatica;
 - d) allegare il Pdf del curriculum formativo e professionale;
 - e) allegare i prodotti scientifici scelti in formato Pdf, nel numero massimo di cinque;
 - f) allegare l'elenco dei cinque prodotti scientifici scelti;
 - g) allegare un documento di identità con firma leggibile in corso di validità;
 - h) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf;
 - i) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.
9. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
 - cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - residenza e codice fiscale;
 - cittadinanza;
 - se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
 - se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, l'autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato; la dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della dicitura completa riportata sul titolo di studio, la data di conseguimento e l'Istituzione che lo ha rilasciato;
 - per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e non siano in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza, dovrà essere indicato in domanda di aver presentato la relativa richiesta;

- l'eventuale necessità di ausili in sede di colloquio in relazione alla specifica disabilità;
 - gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - di non essere stato licenziato per motivi disciplinari ai sensi delle vigenti disposizioni dei comparti della Pubblica Amministrazione;
 - il possesso di eventuali titoli di riserva e dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 del presente bando; detti titoli devono essere espressamente menzionati nella domanda, pena la non valutazione dei medesimi;
 - per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - l'indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - sarà utile altresì indicare un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
10. Le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all'indirizzo PEC personale dei candidati; le comunicazioni ai candidati non residenti in Italia (che non siano in possesso di una PEC) verranno effettuate con raccomandata a.r. all'indirizzo indicato dai candidati medesimi; il CNR non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3;
 - b) la presentazione di più di una domanda di partecipazione in violazione di quanto previsto al precedente art. 3, comma 1, del bando.
 - c) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - d) essere già dipendente a tempo indeterminato nel profilo di Ricercatore presso Enti pubblici di Ricerca.
2. E' altresì disposta l'esclusione dei candidati riconosciuti dalla Commissione non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) e g) del bando.
3. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
4. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati

dopo l'espletamento del concorso, il predetto Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente del CNR, è composta da tre a sette componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi <http://www.urp.cnr.it/> e <https://selezionionline.cnr.it>.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto del Presidente del CNR.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Le eventuali istanze di riconsuazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsuazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di riconsuazione non può essere dedotto come causa di successiva riconsuazione.
6. Non oltre il trentesimo giorno dalla data di comunicazione della nomina, la Commissione tiene la prima riunione, nel corso della quale procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
7. Per la fase di valutazione dei titoli la Commissione potrà avvalersi delle modalità telematiche. Le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale e i relativi atti definitivamente sottoscritti con firma autografa.
8. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di quattro mesi dalla data della prove scritte. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di studio, con proprio decreto, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di due mesi. L'inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94).

Art. 6

Scheda sintetica anonima

1. Il candidato deve inserire nella procedura Selezioni online, le informazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e g), immettendo i dati richiesti in forma sintetica nella mappa della procedura informatica all'uopo predisposta.
2. La scheda sintetica, in forma totalmente anonima, sarà oggetto di esame da parte della Commissione; il candidato non dovrà, pertanto, inserire in tale scheda informazioni relative a dati anagrafici che possano identificare univocamente il candidato stesso, pena l'esclusione.

Art. 7

Verifica dei requisiti di ammissione

1. La commissione, sulla base delle informazioni contenute nella scheda sintetica anonima inserita dal candidato nella procedura Selezioni online, procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e g).
2. In questa fase l'abilitazione all'accesso alla procedura Selezioni Online è consentita esclusivamente sulle schede anonime dei candidati, identificate da un codice che sarà decodificato successivamente dal Responsabile del procedimento, per le comunicazioni di cui al punto successivo.
3. La Commissione comunica al Responsabile del procedimento gli esiti di tale verifica per le eventuali comunicazioni di esclusione per difetto dei predetti requisiti.
4. Ai candidati le cui schede anonime non hanno superato la fase preliminare viene inviata una comunicazione di esclusione. La partecipazione alle prove scritte non esclude la possibilità di esclusione successiva, a seguito di verifica negativa del prerequisito svolta sul curriculum completo del candidato.

Art. 8

Titoli

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di **30 punti**, distribuiti nelle sottoindicate categorie:

A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici

max punti 15

max 5 prodotti scelti - max punti 3 per ciascun prodotto

La commissione nel valutare ciascun prodotto terrà conto dei seguenti criteri generali:

- Originalità, innovatività ed importanza del lavoro presentato;
- Tipologia di brevetto; grado di diffusione;
- Continuità temporale della produzione scientifica nonché suo grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nello specifico settore concorsuale;
- Riconoscibilità dell'apporto individuale del candidato nei lavori svolti in collaborazione con altri autori;
- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate e loro diffusione all'interno della comunità scientifica di riferimento.

B. Curriculum formativo e professionale

max punti 15

La Commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato, che terrà conto, nell'ottica di favorire l'ingresso dei giovani studiosi, anche della vicinanza temporale dal completamento del percorso formativo post-universitario (Phd, Dottorato di ricerca e/o titolo equivalente), dando altresì rilevanza all'aver conseguito premi o particolari riconoscimenti nazionali o internazionali e all'aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- Entità e rilevanza dei riconoscimenti e/o premi nazionali o internazionali conseguiti;
- Livello di competitività, durata ed entità di progetti finanziati su bando da istituzioni

- pubbliche nazionali o internazionali diretti o coordinati;
- Congruenza dell'iter formativo e dell'attività svolta con la specifica area strategica del bando; competitività e durata dei contratti di ricerca stipulati presso istituzioni di ricerca nazionali o estere;
- Grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilità assunte;
- Propensione alla mobilità verso e da qualificate istituzioni di ricerca nazionali o estere.

Art. 9

Curriculum – Dichiarazioni sostitutive

1. Il curriculum potrà essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese.
2. È preciso onere del candidato riportare nel curriculum formativo e professionale tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali, a titolo esemplificativo: natura e durata dell'incarico, ruolo svolto dal candidato, indicatori bibliometrici, etc. Nel curriculum il candidato dovrà inoltre evidenziare le connessioni tra i titoli che attestano l'esperienza acquisita e i risultati scientifici conseguiti.
Per tutte le tipologie di titoli, i candidati devono fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, numero di protocollo (ove esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto, etc.
Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
3. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
4. I prodotti scelti di cui alla categoria **A** devono essere inseriti in procedura in formato elettronico. Il candidato dovrà, altresì, compilare e inserire in procedura un elenco dei prodotti scelti, nel limite massimo indicato dal bando. Qualora il candidato inserisca un numero di prodotti superiore a quello previsto, quelli oltre il quinto saranno esclusi dalla valutazione.
5. Il candidato dovrà altresì allegare il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui alla normativa sopra richiamata, con la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile, come indicato all'art. 3 del bando.
6. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
7. L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Art. 10

Esami

1. Gli esami si articolano in:

- a) due prove scritte, di cui una a carattere generale e l'altra a contenuto teorico-pratico, dirette ad accertare il possesso delle competenze coerenti con l'Area strategica indicata all'art. 2 comma 1 lett. g) del bando.

Per una o entrambe le prove scritte la Commissione potrà formulare fino ad un massimo di n.9 (nove) tracce che verranno suddivise ed inserite in numero uguale all'interno di n.3 (tre) buste identiche sigillate per la successiva estrazione. Ciascun candidato dovrà scegliere la traccia della prova da affrontare tra quelle contenute nella busta sorteggiata.

- b) una prova orale, in lingua italiana o in lingua inglese, consistente nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca dell'Area strategica, nonché delle prove scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o brevetti.

La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese per coloro che scelgano di sostenere il colloquio in italiano e della lingua italiana per gli stranieri che decidano di sostenere il colloquio in lingua inglese; sempre nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell'informatica di base e dei principali pacchetti applicativi.

Per la valutazione delle prove d'esame, la Commissione dispone dei seguenti punti:

20 punti per la prima prova scritta

20 punti per la seconda prova scritta

30 punti per la prova orale.

2. Il giorno, il luogo e l'orario di convocazione per le prove scritte sono comunicati ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l'espletamento delle predette prove. Il diario delle prove d'esame è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche agli indirizzi <http://www.urp.cnr.it/> e <https://selezionionline.cnr.it>
3. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta può essere concesso un tempo non superiore alle sei ore. Le due prove potranno essere svolte nella stessa giornata, se complessivamente non viene superato il predetto limite orario, con esclusione dei tempi tecnici aggiuntivi.
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 14/20 in ciascuna prova scritta.
5. La convocazione alla prova orale è effettuata almeno venti giorni prima della data della prova. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:
 - a) del punteggio riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli;
 - b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
6. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
7. La prova orale è superata dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e/o italiana per gli stranieri e dell'informatica.
8. I candidati con necessità di ausili in sede di esame in relazione alla specifica disabilità, dovranno indicare tale esigenza nella domanda di partecipazione.
9. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati decadono da ogni diritto alla partecipazione.
10. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito, nella quale sono inseriti i candidati che raggiungono un punteggio complessivo non inferiore a 75/100, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove d'esame, ed indica i vincitori, nelle persone dei candidati che hanno conseguito il più elevato punteggio finale.

Art. 11

Titoli di riserva e preferenza

I candidati che abbiano superato l'esame colloquio e che intendono far valere i titoli di riserva e preferenza a parità di merito, tra quelli previsti dall'art. 5 del DPR 487/94, devono inviare al Responsabile del procedimento di cui all'art. 16 del presente bando all'indirizzo PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i candidati non residenti in Italia, l'invio della predetta documentazione potrà essere effettuato con raccomandata a/r all'indirizzo specificato all'art. 16.

Art. 12

Regolarità degli atti

Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori

1. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di studio, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina i vincitori.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet agli indirizzi <http://www.urp.cnr.it/> e <https://selezionionline.cnr.it>; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13

Assunzione in servizio

1. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al terzo livello professionale Profilo Ricercatore, con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione presso la sede prescelta tra quelle indicate nell'art. 1 del bando, esperita la procedura specificata al comma 2 del medesimo articolo.
2. Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.
3. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio CNR Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione.
4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 *quater* del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione o prosecuzione del rapporto di lavoro e per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di studio della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane.

Art. 15

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR www.cnr.it sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate nell'area concorsi al predetto indirizzo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 16

Responsabile del procedimento

Il Responsabile è il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di studio della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel.: 06 4993.2172 – fax 06 4993.3852) – email: concorsi@cnr.it – PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 17

Pubblicità e diffusione

Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <http://www.urp.cnr.it/> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>. Il bando è pubblicato integralmente in lingua italiana.

Sul sito Istituzionale sarà altresì pubblicato un estratto riassuntivo in lingua inglese, con l'indicazione dei requisiti richiesti per la partecipazione, delle prove d'esame e delle istruzioni procedurali per la compilazione della domanda.

L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Art. 18
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE